



**CORONAVIRUS**



## CIRCOLARI DI AGGIORNAMENTO

Anno 2020 n. 26

**CORONAVIRUS COVID-19**

**D.P.C.M. 22 Marzo 2020**

**Altre Novità**

**Studio Mantovani & Associati s.s.**

Consulenza Aziendale  
Commerciale e tributaria

Partners associati:

Mantovani Dott. Rag. Sergio  
Scaini Rag. Andrea  
Mantovani Dott. Rag. Michele  
Mantovani Rag. Matteo  
Scaini Dott. Fabio  
Vecchi Rag. Cristina

Professional partners:

Arveti D.ssa Nives  
Campostrini Rag. Barbara  
Lodigiani Rag. Angelo  
Mondadori Rag. Mara  
Monesi Rag. Arianna  
Olivetti Dott. Marcello  
Pinzetta D.ssa Luisa  
Scassa D.ssa Sara  
Sega D.ssa Barbara  
Barretta Dott. Stefano  
Freddi Dott.ssa Katia

Mantova – Palazzo Magni

Via Acerbi 35

Telefono 0376369448 224070/1

Telefax 0376/369449

Codice fiscale e P. IVA 01681060206

Email: [stumant@mantovanieassociati.it](mailto:stumant@mantovanieassociati.it)

PEC: [stumant@legalmail.it](mailto:stumant@legalmail.it)

Sito: [www.mantovanieassociati.it](http://www.mantovanieassociati.it)

**Mantovani & Associati**



Studio Professionale Certificato ISO 9001:2015  
per le procedure relative a:

- Progettazione ed erogazione di:
  - Servizi contabili e fiscali inclusa la gestione degli adempimenti relativi;
  - Servizi di consulenza tecnico professionale in materia di:
    - Operazioni societarie straordinarie,
    - Predisposizione ed analisi di bilanci,
    - Sistemi contabili e finanziari,
    - Valutazione di aziende,
    - Diritto societario.
  - Servizi di assistenza e rappresentanza nel contenzioso tributario;
  - Servizi amministrativi;
- Erogazione di servizi di Controllo legale dei conti
- Erogazione di servizi di revisione legale di società

Responsabile Sistema Qualità  
RAG. ANDREA SCAINI



Certificato n° 50 100 3610 - Rev. 005



Carissimi tutti,

cercando di offrire con la massima tempestività gli aggiornamenti in questi frenetici momenti, inviamo, in allegato alla presente, il riepilogo commentato ed organizzato del DPCM 22 Marzo 2020 che si sovrappone, sostituendola alla Ordinanza n. 514 della Regione Lombardia che inaspriscono le disposizioni di prevenzione e alzano il numero delle aziende chiuse a decorrere da domani lunedì 23 Marzo 2020 e sino al 3 Aprile prossimo.

La giornata del 22 Marzo è una giornata che sarà ricordata, oltre che in termini di drammi familiari per i decessi e per i contagiati, come una delle più brutte degli ultimi anni in termini di totale assenza da parte delle Istituzioni nella regolamentazione delle attività imprenditoriali della nostra Regione e del nostro Paese, con le imprese ed i professionisti abbandonati a se stessi nella scelta di quali norme applicare, specialmente se legate al dubbio di accogliere i propri dipendenti in condizioni di sicurezza e nella piena convinzione di rispettare LA LEGGE.

Proseguiamo inoltre la produzione, a beneficio dei nostri clienti, della documentazione rilevante che completa il quadro normativo del Decreto Legge 18 del 2020 denominato "Cura Italia", in modo particolare

- la risoluzione ADE n. 13 del 2020 che regola il credito di imposta negozi,
- la Circolare 5 ADE 2020 che definisce meglio i contorni delle sospensioni dei termini per l'attività contenziosa,
- due risposte dell'INPS riguardanti gli ammortizzatori sociali e gli aiuti e sussidi per i piccoli professionisti e gli artigiani
- le faq pubblicate dalla Agenzia Entrate Riscossioni in merito alle proroghe sui versamenti derivanti da accordi con il Fisco.
- Il comunicato della Agenzia delle Dogane per la conferma del rinvio della presentazione dei modelli Intrastat
- Le faq del Ministero della Economia e Finanze sul sostegno del credito a famiglie e imprese

Cordiali saluti.

**Studio Mantovani & Associati s.s.**

Dr. Sergio Mantovani

*".....se la campagna militare si protrae a lungo, le risorse dello Stato non saranno sufficienti per lo sforzo sostenuto .....ora, quando le tue armi saranno spuntate, il tuo ardore caduto, la tua forza esaurita e il tuo tesoro speso, altri comandanti spunteranno per cercare di avvantaggiarsi dalla situazione. Allora nessun uomo, per quanto saggio, sarà capace di evitare l'inevitabile..... solo colui che abbia piena coscienza dei mali della guerra potrà comprendere a fondo come gestire al meglio le operazioni protratte a lungo ....." (Sun Tzu "L'arte della Guerra" VI secolo A.C.)*

**# Conte non chiedere il MES**



**ORDINANZA 514 DEL 21 MARZO 2020 REGIONE LOMBARDIA E D.P.C.M. DEL 22 MARZO 2020 PER L'ESTENSIONE A TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE  
ORDINANZA MINISTERO SALUTE ED INTERNI 22 MARZO 2020**

Per gli spostamenti delle persone, nella serata di domenica 22 marzo 2020 è stata pubblicata un'ordinanza congiunta di Ministero della Salute e Ministero dell'Interno che recita testualmente:

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati in comune diverso da quello in cui si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute.

Nella notte di sabato 21 le principali Regioni Italiane (Lombardia e Piemonte) ed il Governo hanno approvato provvedimenti che inaspriscono le chiusure per le imprese e le attività professionali, che da questi provvedimenti risultano pienamente coinvolte dalle prescrizioni, ma che perdono ogni validità alla luce di quanto disposto dal DPCM 22 Marzo 2020, qui commentato.

In realtà il DPCM 22 marzo 2020 si occupa solo **di attività diverse dal commercio al dettaglio e dai pubblici esercizi per i quali rimangono in vigore le disposizioni del DPCM 11 Marzo 2020 che si riportano di seguito E CHE RIMANGONO COMUNQUE VALIDE SINO AL 3 APRILE 2020.**

**COMMERCIO AL DETTAGLIO E PUBBLICI ESERCIZI**

a) ≡

Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 1, sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

---



Allegato 1

### COMMERCIO AL DETTAGLIO

Ipermercati  
 Supermercati  
 Discount di alimentari  
 Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari  
 Commercio al dettaglio di prodotti surgelati  
 Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici  
 Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2)  
 Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati  
 Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)  
 Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico  
 Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari  
 Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione  
 Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici  
 Farmacie  
 Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica  
 Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati  
 Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale  
 Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici  
 Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia  
 Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento  
 Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini  
 Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet  
 Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione  
 Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono  
 Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici

---

- b) Rimangono chiusi parrucchieri, barbieri ed estetisti ma rimangono aperte le seguenti attività:

#### Servizi per la persona

Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia  
 Attività delle lavanderie industriali  
 Altre lavanderie, tintorie  
 Servizi di pompe funebri e attività connesse

---

- c) Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie); sono consentiti i servizi di mensa Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e di protezione personale sia per l'attività di confezionamento che di trasporto.

#### ALTRE ATTIVITA' CHE HANNO RAPPORTI CON IL PUBBLICO

Rimangono inoltre in essere i divieti per le attività previste dall'Ordinanza del Ministero della salute del 20 Marzo 2020 che qui di seguito si riportano:

sono chiusi gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, posti all'interno delle stazioni ferroviarie e lacustri, nonché nelle aree di servizio e rifornimento carburante, con esclusione di quelli situati lungo le autostrade, che



possono vendere solo prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali; restano aperti quelli siti negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;

**Per quanto riguarda invece le attività di commercio all'ingrosso e di produzione, artigianali e del terziario vale quanto disposto dal DPCM 22 Marzo 2020.**

**TALI NUOVI DIVIETI SONO OPERATIVI  
DA LUNEDI' 23 MARZO A VENERDI 03 APRILE 2020 COMPRESI**

Il significato di tali provvedimenti è che ogni attività commerciale all'ingrosso, artigianale, industriale e di terziario non espressamente compresa tra quelle autorizzate devono rimanere irrimediabilmente chiuse e non operative, fatta eccezione per qualche ulteriore deroga illustrata nel prosieguo

In realtà il decreto contiene una breve moratoria in quanto sancisce testualmente che “Le imprese le cui attività sono sospese per effetto del presente decreto completano le attività necessarie alla sospensione entro il 25 marzo 2020, compresa la spedizione della merce in giacenza.”

Il Provvedimento prosegue poi con il blocco delle attività definendone gli ambiti, utilizzando per alcuni i riferimenti normativi e per le attività artigianali, industriali e di commercio all'ingrosso e di servizi, mediante utilizzo di una Tabella dei Codici Ateco di attività alla quale occorrerà rigorosamente attenersi e che potrà essere modificato con Decreto del MISE sentito il MEF

Il tutto esplicitato secondo il seguente percorso:

- i. Sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato 1 (per queste occorrerà fare riferimento alla tabella ATECO di seguito proposta) e salve le eccezioni indicate al successivo punto.



| ATECO    | DESCRIZIONE   |
|----------|---|
| 01       | Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali  |
| 03       | Pesca e acquacoltura  |
| 05       | Estrazione di carbone   |
| 06       | Estrazione di petrolio greggio e di gas naturale  |
| 09.1     | Attività dei servizi di supporto all'estrazione di petrolio e di gas naturale   |
| 10       | Industrie alimentari  |
| 11       | Industria delle bevande   |
| 13.96.20 | Fabbricazione di altri articoli tessili tecnici ed industriali  |
| 13.94    | Fabbricazione di spago, corde, funi e reti  |
| 13.95    | Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie (esclusi gli articoli di abbigliamento)                              |
| 14.12.00 | Confezioni di camici, divise e altri indumenti da lavoro  |
| 16.24.20 | abbricazione di imballaggi in legno   |
| 17       | Fabbricazione di carta  |
| 18       | Stampa e riproduzione di supporti registrati  |
| 19       | Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio  |
| 20       | Fabbricazione di prodotti chimici   |
| 21       | Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici  |
| 22.1     | Fabbricazione di articoli in gomma  |
| 22.2     | Fabbricazione di articoli in materie plastiche  |
| 23.19.10 | Fabbricazione di vetrerie per laboratori, per uso igienico, per farmacia  |
| 26.6     | Fabbricazione di apparecchi per irradiazione, apparecchiature elettromedicali ed elettroterapeutiche                                    |
| 27.1     | Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici e di apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell'elettricità |
| 28.3     | fabbricazione di macchine per l'agricoltura e la silvicoltura   |
| 28.93    | Fabbricazione di macchine per l'industria alimentare, delle bevande e del tabacco (incluse parti e accessori)                           |
| 28.95.00 | Fabbricazione di macchine per l'industria della carta e del cartone (incluse parti e accessori)   |
| 28.96    | Fabbricazione di macchine per l'industria delle materie plastiche e della gomma (incluse parti e accessori)                             |
| 32.50    | Fabbricazione di strumenti e forniture mediche e dentistiche  |
| 32.99.1  | Fabbricazione di attrezzature ed articoli di vestiario protettivi di sicurezza  |
| 32.99.4  | Fabbricazione di casse funebri  |
| 33       | Riparazione emanutenzione installazione di macchine e apparecchiature   |
| 35       | Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata   |
| 36       | Raccolta, trattamento e fornitura di acqua  |



|                |   |
|----------------|---|
| 37             | Gestione delle reti fognarie  |
| 38             | Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali   |
| 39             | Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti   |
| 42             | Ingegneria civile   |
| 43.2           | Installazione di impianti elettrici, idraulici e altri lavori di costruzioni e installazioni  |
| 45.2           | Manutenzione e riparazione di autoveicoli   |
| 45.3           | Commercio di parti e accessori di autoveicoli   |
| 45.4           | Per la sola attività di manutenzione e riparazione di motocicli e commercio di relative parti e accessori                           |
| 46.2           | Commercio all'ingrosso di materie prime agricole e animali vivi   |
| 46.3           | Commercio all'ingrosso di prodotti alimentari, bevande e prodotti del tabacco   |
| 46.46          | Commercio all'ingrosso di prodotti farmaceutici   |
| 46.49.2        | Commercio all'ingrosso di libri riviste e giornali  |
| 46.61          | Commercio all'ingrosso di macchinari, attrezzature, macchine, accessori, forniture agricole e utensili agricoli, inclusi i trattori |
| 46.69.19       | Commercio all'ingrosso di altri mezzi ed attrezzature da trasporto  |
| 46.69.91       | Commercio all'ingrosso di strumenti e attrezzature ad uso scientifico   |
| 46.69.94       | Commercio all'ingrosso di articoli antincendio e infortunistici   |
| 46.71          | Commercio all'ingrosso di prodotti petroliferi e lubrificanti per autotrazione, di combustibili per riscaldamento                   |
| 49             | Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte   |
| 50             | Trasporto marittimo e per vie d'acqua   |
| 51             | Trasporto aereo   |
| 52             | Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti   |
| 53             | Servizi postali e attività di corriere  |
| 55.1           | Alberghi e strutture simili   |
| j (DA 58 A 63) | Servizi di informazione e comunicazione   |
| K (da 64 a 66) | Attività finanziarie e assicurative   |
| 69             | Attività legali e contabili   |
| 70             | Attività di direzione aziendali e di consulenza gestionale  |
| 71             | Attività degli studi di architettura e d'ingegneria; collaudi ed analisi tecniche   |
| 72             | Ricerca scientifica e sviluppo  |
| 74             | Attività professionali, scientifiche e tecniche   |
| 75             | Servizi veterinari  |

|          |   |
|----------|---|
| 80.1     | Servizi di vigilanza privata  |
| 80.2     | Servizi connessi ai sistemi di vigilanza  |
| 81.2     | Attività di pulizia e disinfestazione   |
| 82.20.00 | Attività dei call center  |
| 82.92    | Attività di imballaggio e confezionamento conto terzi                           |
| 82.99.2  | Agenzie di distribuzione di libri, giornali e riviste                           |
| 84       | Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria           |
| 85       | Istruzione  |
| 86       | Assistenza sanitaria  |
| 87       | Servizi di assistenza sociale residenziale                                      |
| 88       | Assistenza sociale non residenziale   |
| 94       | Attività di organizzazioni economiche, di datori di lavoro e professionali      |
| 95.11.00 | Riparazione e manutenzione di computer e periferiche                            |
| 95.12.01 | Riparazione e manutenzione di telefoni fissi, cordless e cellulari              |
| 95.12.09 | Riparazione e manutenzione di altre apparecchiature per le comunicazioni        |
| 95.22.01 | Riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa                       |
| 97       | Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico |



L'elenco va interpretato nel senso che ove vengano indicati codici a due, a tre, quattro o sei cifre significa che ogni attività può proseguire la propria attività, **con le avvertenze e la cautele sopra identificate e nel rispetto del Protocollo Governo Sindacati ed Imprese del 14 Marzo 2020** (già allegato a nostra precedente circolare), se possiede **nel proprio codice dell'attività principale** a sei cifre tutti i primi due (se nella tabella ne sono indicati due) o i primi tre (se nella tabella ne sono indicati tre) o i primi quattro (se nella tabella ne sono indicati quattro) codici oppure tutti e sei i codici (se nella tabella ne sono indicati sei).

**Andrà anche acclarato nei prossimi giorni come comportarsi per quelle aziende che svolgono effettivamente ed in modo comprovato più attività di cui una codificata tra quelle autorizzate ma che non costituisce attività principale**

Su tale argomento ogni collaboratore dello Studio possiede una tabella con i codici Ateco principali di ogni azienda cliente e quindi, nel dubbio, e data la delicatezza (anche dal punto di vista sanzionatorio) delle questioni è meglio attuare una riverifica ed un confronto.

- ii. Le attività produttive che sarebbero sospese ai sensi del precedente punto possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile – **(prima eccezione)**
- iii. Restano sempre consentite anche le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui alla tabella codici precedente, nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali citati ai successivi punti, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l'attività produttiva, nella quale sono indicate specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite - **(seconda eccezione)**; il Prefetto può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo precedente. Fino all'adozione dei provvedimenti regionali di sospensione dell'attività, essa è legittimamente esercitata sulla base della comunicazione resa
- iv. E' sempre consentita l'attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari. Resta altresì consentita ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l'emergenza. – **(terza eccezione)**
- v. Sono consentite le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l'attività produttiva, dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all'impianto stesso o un pericolo di incidenti. - **(quarta eccezione)**. Il Prefetto può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo precedente. In ogni caso, non è soggetta a comunicazione l'attività dei predetti impianti finalizzata a garantire l'erogazione di un servizio pubblico essenziale;
- vi. Sono consentite le attività dell'industria dell'aerospazio e della difesa, nonché le altre attività di rilevanza strategica per l'economia nazionale, previa autorizzazione del Prefetto della provincia ove sono ubicate le attività produttive. – **(quinta eccezione)**
- vii. Sono comunque consentite le attività che erogano servizi di pubblica utilità, nonché servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146. Resta tuttavia ferma la sospensione del servizio di apertura al pubblico di musei e altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice beni culturali, nonché dei servizi che riguardano l'istruzione ove non erogati a distanza o in modalità da remoto nei limiti attualmente consentiti;





viii. Sono **consentite le attività degli studi professionali** con le accortezze e la cautele già definite nei precedenti DPCM già oggetto di nostre circolari

In ordine alle attività produttive e professionali si raccomanda che sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza; siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva; siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione; si assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale; siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali.

Per le sole attività produttive si raccomanda altresì che siano limitati al massimo gli spostamenti all'interno dei siti e contingentato l'accesso agli spazi comuni, si favoriscono, limitatamente alle attività produttive, intese tra organizzazioni datoriali e sindacali.

Per tutte le attività si invita al massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile.

A tali Provvedimento dovranno seguire necessari chiarimenti ed integrazioni del DL 17 Marzo 2020 n. 18 in termini di proroghe, sospensioni e spostamenti di adempimenti e versamenti, vista l'ampiezza dei soggetti interessati.



### **ALTRI DOCUMENTI UTILI ALLEGATI ALLA PRESENTE CIRCOLARE**

**CREDITO IMPOSTA AFFITTO LOCALI CHIUSI DAL DPCM 11 MARZO 2020 e PROVVEDIMENTI SUCCESSIVI – Risoluzione ADE 13 del 2020 :**

Il Decreto Legge 18/2020 riconosce ai soggetti esercenti attività d'impresa un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare del canone di locazione di marzo 2020 di immobili rientranti nella categoria catastale C/1 (e cioè negozi e botteghe) al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da corona virus COVID-19.

In conformità con le disposizioni contenute negli allegati 1 e 2 del d.P.C.M. dell'11 marzo 2020, oggetto di nostra precedente circolare, la misura non si applica alle attività che sono state identificate come essenziali, tra cui farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari di prima necessità ed assimilati.

La misura è utilizzabile, esclusivamente, in compensazione, utilizzando il Modello F24 a decorrere **dal prossimo 25 Marzo 2020 utilizzando il codice tributo 6914 seguendo le istruzioni contenute nell'allegata Risoluzione.**

**SOSPENSIONE ATTIVITA' CONTENZIOSA – ACCERTAMENTI CON ADESIONE:**

Circolare ADE 5 del 2020:

La Circolare riconosce le interpretazioni fornite dallo Studio su tale delicato argomento affermando che tutti i termini per la presentazione dei ricorsi di primo grado ed anche per la conclusione degli accertamenti con adesione la cui scadenza ricadeva all'interno del periodo 9 Marzo – 15 Aprile 2020, **devono essere ricomputati aggiungendo i suddetti 38 giorni di "sospensione" alla precedente scadenza**

**Resta ora da determinare cosa e come ci si debba comportare su tale questione alla luce dei nuovi e più restrittivi provvedimenti come sopra commentati che bloccheranno del tutto, con ogni probabilità, qualunque attività degli Uffici**



## FAQ AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONI SU DISPOSIZIONE SOSPENSIONE CARICHI ESATTORIALI

Le risposte riguardano questo passo del Decreto Legge 18 del 17 Febbraio 2020

|   |  |
|---|--|
| <b>Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione</b>  | <b>Art. 68</b><br><a href="#">Comunicato stampa</a><br><a href="#">Ag. Entrate Riscos.</a><br>17.03.2020 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8.03 al 31.05.2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi di accertamento previsti dagli artt. 29 e 30 D.L. 78/2010.</li> <li>I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato.</li> <li>Le disposizioni si applicano anche agli atti di accertamento dell'Agenzia delle Dogane, agli atti di espropriazione dell'agente della riscossione (art. 9, cc. da 3-bis a 3-sexies D.L. 16/2012), e alle ingiunzioni di pagamento (R.D. 639/1910), emesse dagli enti territoriali, nonché agli atti di accertamento dei tributi locali.</li> <li>È differito al 31.05 il termine di versamento del 28.02.2020 della rata della definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione, comprese quelle a titolo di risorse proprie dell'Unione Europea, nonché per la rata dovuta per la relativa riapertura dei termini di tali istituti agevolativi, e il termine di versamento del 31.03.2020 della rata del debito per i soggetti che si trovano nella situazione di comprovata difficoltà di cui all'art. 1, c. 190 L. 145/2018.</li> <li>Le comunicazioni di inesigibilità relative alle quote affidate agli agenti della riscossione nell'anno 2018, nell'anno 2019 e nell'anno 2020 sono presentate, rispettivamente, entro il 31.12.2023, entro il 31.12.2024 e entro il 31.12.2025.</li> </ul> |  |

L'esame di ogni singola posizione andrà comunque concordata con lo Studio per verificare la spettanza o meno della proroga onde evitare pericolose prese di posizione che potrebbe generare la decadenza dal beneficio del termine di rateazione.

### RISPOSTA INPS ALLEGATA SU SUSSIDIO LAVORATORI AUTONOMI

Riguarda il seguente articolo del Decreto Legge 18 del 17 Marzo 2020

|  |                |
|--|----------------|
| <b>Indennità di 600 euro per professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa</b>  | <b>Art. 27</b> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Ai liberi professionisti titolari di partita Iva attiva alla data del 23.02.2020 e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è riconosciuta un'indennità per il mese di marzo pari a 600 euro.</li> <li>L'indennità non concorre alla formazione del reddito.</li> <li>L'indennità è erogata dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa stanziata per l'anno 2020.</li> </ul> |                |
| <b>Indennità lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell'Ago</b>  | <b>Art. 28</b> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Ago (Assicurazione Generale Obbligatoria), non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata, è riconosciuta un'indennità per il mese di marzo pari a 600 euro.</li> <li>L'indennità non concorre alla formazione del reddito.</li> <li>L'indennità è erogata dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa stanziata per l'anno 2020.</li> </ul>   |                |

Come si può facilmente notare dalla Risposta dell'INPS allegata, allo stato attuale mancano alcune istruzioni di base per accedere alla domanda di contributo.

Sarà cura dello Studio fornire tutti i particolari per la organizzazione del servizio.

Per quanto concerne la risposta sugli ammortizzatori sociali lo Studio sollecita le aziende clienti alla verifica delle proprie posizioni le strutture specializzate che assistono l'azienda stessa dal punto di vista giuslavoristico per poi condividere con i Professionisti di riferimento del nostro Studio la migliore strategia per le prossime settimane che, come accennato, potrebbero anche essere di chiusura totale dei siti produttivi e/o delle attività

**COMUNICATO STAMPA AGENZIA DELLE DOGANE SU INTRASTAT**

Viene confermato il rinvio degli invii telematici degli Intrastat in scadenza nel periodo compreso dal 8 marzo al 31 maggio compreso. La scadenza unica rimane 30 Giugno 2020 come da nostra precedente circolare.

**FAQ DEL MEF SUL SUPPORTO DEL CREDITO A FAMIGLIE E IMPRESE**

Vanno ad integrare quanto già dettagliatamente esposto nella nostra precedente circolare sulla gestione dei rapporti con il sistema creditizio e possono essere di interessante consultazione per alcuni aspetti riguardanti privati, professionisti e garanzie.

Cordiali saluti.

**p. Studio Mantovani & Associati s.s.**

*Dr. Sergio Mantovani*